



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 62 del 07/04/2023

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

Oggetto: **DISPOSIZIONE PER LA COLTIVAZIONE E VENDITA DI FAVE E PISELLI NEI PRESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL' ICS "CANNIZZARO - GALATTI". "ORDINANZA DI "FAVISMO "**

IL SINDACO

VISTA la segnalazione di un caso di favismo, nota prot.3463/U del 10.03.2023 ICS "Cannizzaro -Galatti ", registrata al protocollo dell' Ente al n.65487 in data 10 marzo us., dell'alunnoomissis, che frequenta la sezione 1ª della Scuola dell'Infanzia dell' ICS "Cannizzaro -Galatti";

VISTA la certificazione medica del 14 settembre 2022, inoltrata dal genitoreomissis, in data 10.03.2023, all'Istituto Comprensivo Cannizzaro-Galatti, allegata alla nota succitata, prot.3463/U del 10.03.2023 , a firma della Pediatra.omissis,che certifica che il piccolo....omissis, nato ,omissis, è affetto da deficit di G6PD;

VISTA la nota registrata al PG al n. 79739 del 24.03.2023 , del Servizio Specialistica Sezione Decoro Urbano del Corpo di Polizia Municipale, in esito agli accertamenti effettuati in data 17 marzo u.s., presso il suindicato plesso scolastico, con la quale viene chiesto la tempestiva collocazione della cartellonistica in quanto nel circondario vi è la presenza di numerose attività che potrebbero mettere in commercio o trattare alimenti come fave e piselli;

VISTA la nota prot. 48985 del 27.03.23, dell'Azienda Sanitaria Provinciale Messina - Dipartimento di Prevenzione-Area Medica UOC SIAV, registrata al protocollo dell'Ente al n. 82268 del 28 marzo u.s., con la quale in riferimento alla richiesta,....vista la certificazione medica della pediatra redatta in data 14.09.2022, che attesta che il minore....omissis, è affetto da deficit di G6PDH(favismo), ritiene indispensabile che in ossequio al principio di precauzione che deve essere opportunamente seguito a tutela della salute di questi soggetti ed al fine di garantire una qualità di vita ottimale in condizioni di benessere psico-fisico", venga emessa ordinanza di divieto di coltivazione e di vendita di fave e piselli seguendo le indicazioni di seguito riportate:

1. l'ordinanza di divieto assoluto di coltivazione di fave e piselli dovrà estendersi per un raggio di metri 300 in linea d'area dall'abitazione del richiedente;
2. l'ordinanza di divieto di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa dovrà estendersi per un raggio di mt.150 in linea d'area dall'abitazione del richiedete, o in alternativa, la vendita potrà essere effettuata purché le leguminose fresche siano confezionate in sacchetti/contenitori sigillati e che nell' esercizio commerciale siano esposti, bene in vista ed all'ingresso, cartelli che segnalino al "cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo" la presenza nel locale commerciale di leguminose fresche".

3. l'ordinanza dovrà estendersi anche alla estirpazione e distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate eventualmente presenti nel raggio di metri 300 in linea d'aria dall'abitazione del richiedente.
4. poiché il minore, frequenta la scuola dell'Infanzia dell' ICS "Cannizzaro -Galatti", si ritiene necessario estendere i divieti di cui sopra anche alla suddetta scuola, per tutto il periodo di frequenza della minore.

VISTO che, per analoghi casi, si è provveduto ad emettere relativa ordinanza sindacale di favismo, presso i plessi scolastici di Messina, a scopo cautelativo per gli alunni affetti da favismo, secondo, le seguenti indicazioni de l' ASP Messina - Dipartimento di Prevenzione Area Medica UOS SIAV :

- eliminazione dal menù di fave e piselli, che viene servito a tutta la scuola;

- divieto assoluto di introduzione in ambito scolastico dei suddetti legumi anche crudi;

VISTA la nota PG n. 82755 del 28 marzo u.s, con la quale il Servizio Ambiente e Sanità, ha chiesto alla Direzione Didattica, non avendo agli atti indirizzo meglio qualificato, pec ecc..., di voler informare il genitore dell'alunno in questione, di presentare regolare istanza, allo scrivente Servizio, anche a mezzo pec, ai fini della emissione della relativa ordinanza di che trattassi, sia per la residenza che per la scuola dallo stesso frequentata, giusta nota succitata, prot. 48985 del 27.03.23 dell'ASPME SIAV, registrata al NPG 82268 del 28.03.23;

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini sopra esposti, nonché a scopo cautelativo ad apporre idonea segnaletica di: divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli) in un raggio di mt. 300 e di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in lra ea d'area della Scuola dell'Infanzia dell' ICS "Cannizzaro -Galatti"-Messina, per tutto il periodo di frequenza dell'alunno minore, affetto da favismo, nelle more di disporre con ulteriore ordinanza relativa anche presso la residenza del minore;

VISTO l'art. 32 del 23/12/78 n° 833;

ORDINA

- 1) il divieto assoluto di coltivazione di leguminose (fave, piselli) in un raggio di mt. 300 in linea d'area dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto "Cannizzaro Galatti", Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore, affetto da favismo;
- 2) il divieto di vendita, anche in forma ambulante, di leguminose fresche (fave e piselli) in forma sfusa, per un raggio di mt.150 in linea d'aria dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto "Cannizzaro Galatti". Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore;
- 3) che la vendita di leguminose fresche confezionate in sacchetti/contenitori sigillati, nel raggio di mt. 150 dal predetto plesso scolastico frequentato dal minore, venga effettuata a condizione che nell'esercizio commerciale, anche ambulante, siano esposti, bene in vista ed all'ingresso, cartelle che segnalino al "cittadino a rischio di crisi emolitica da favismo" la presenza nel locale commerciale di leguminose fresche;
- 4) l'estirpazione e la distruzione delle piantagioni di leguminose già sviluppate, eventualmente presenti nel raggio di metri 300 in linea d'aria dall'istituto scolastico, a spese dei proprietari dei terreni;
- 5) eliminazione dal menù di fave e piselli che, eventualmente, viene servito a tutto il plesso scolastico;
- 6) divieto assoluto di introduzione in ambito scolastico dei suddetti legumi anche crudi, ai fini della tutela della salute dell'alunno minore, affetto da favismo;

DISPONE

1. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale di rilevare:
 - a) gli eventuali proprietari di coltivazioni di leguminose - fave e piselli - presenti in un raggio di 300 metri in linea d'aria dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto "Cannizzaro Galatti", di Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore;
 - b) gli eventuali venditori anche in forma ambulante di leguminose fresche - fave e piselli - in forma sfusa presenti in un raggio di 150 metri in linea d'aria dalla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto "Cannizzaro Galati", Messina, per il tutto il periodo di frequenza del minore

2. Incaricare il Corpo di Polizia Municipale, altresì, di:
 - notificare la presente ordinanza a tutti i soggetti rilevati come precisato ai precedenti punti 1a e 1b;
 - di vigilare e controllare in merito all'osservanza del presente provvedimento, procedendo nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza con la denuncia alla A.G. prevista dall'art. 650 C.P., ed allo smantellamento coattivo di eventuale coltivazione di leguminose (fave e piselli) a spese delle parti interessate ai terreni avvalendosi del supporto operativo dell'Autoparco Municipale;

3. Incaricare il Dipartimento Ambiente e Sanità ad apporre idonea segnaletica di divieto di coltivazione di leguminose fresche (fave e piselli), presso la scuola dell'Infanzia dell' ICS "Cannizzaro -Galatti", di cui in premessa.

4. Incaricare l'Ufficio Stampa del Comune di dare al presente provvedimento, la più ampia pubblicazione a mezzo dei canali cittadini d'informazione;

5. Inviare copia del presente provvedimento:
 - al Dipartimento di Prevenzione Area Igiene e Sanità Pubblica, Servizio di Igiene negli Ambienti di Vita e al Dipartimento di Prevenzione Area Medica UOS SIAV- UOS Igiene ed Educazione Sanitaria Scolastica dell'ASPMESSINA;
 - ai Presidente della III e della IV Circoscrizione perché sia esposto nella sede civica delle stesse;
 - al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Cannizzaro Galatti"- Messina, per le attività di specifica competenza, avendo cura di trasmettere al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali, le variazioni relative all'iscrizione/frequenza dell'alunno minore;
 - al Servizio Pubblica Istruzione e Cultura del Comune, per le attività di competenza, incaricata della notifica del presente provvedimento alle cooperative che gestiscono la refezione scolastica dell'ICT, "Cannizzaro Galatti"-Messina;
 - al genitore...*omissis* ..., per opportuna conoscenza, invitando lo stesso a trasmettere al Servizio Sanità del Dipartimento Servizi Ambientali, i dati chiesti e le variazioni relative alla residenza all'iscrizione/frequenza del figlio minore, presso l' istituto.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, della notifica, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 giorni della notifica.

Il Sindaco

Federico Basile / ArubaPEC S.p.A.

CITTA' DI MESSINA COMUNE DI MESSINA	U
Protocollo N.0107485/2023 del 11/04/2023	